



Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

D.L. 59/2021 / A.C. 3166

Dossier n° 113 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

22 giugno 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3166
D.L.	59/2021
Titolo:	Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	6
Date:	
emanazione:	6 maggio 2021
pubblicazione in G.U.:	7 maggio 2021
presentazione:	7 maggio 2021
assegnazione:	7 maggio 2021
scadenza:	6 luglio 2021
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento, presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge, constava di 6 articoli suddivisi in 20 commi; dopo la prima lettura, consta di **7 articoli** suddivisi in **40 commi**.

L'**articolo 1** dispone l'approvazione del **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi **30,6 miliardi** di euro per gli anni dal **2021 al 2026 (comma 1)**.

Il **comma 2, modificato presso il Senato, ripartisce le risorse** del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale.

Il **comma 3 proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine** per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli **enti aventi le stesse finalità** sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il **60 per cento** dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai **condomini** la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori**.

Il **comma 4 ridetermina la copertura** sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il **comma 5 stabilisce** che **gli eventuali minori oneri** rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale **sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione**.

I **commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione** degli investimenti previsti dal Piano, ai quali si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR. Ai fini del **monitoraggio** degli investimenti previsti dal Piano complementare è prevista l'emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni con l'individuazione per ciascun intervento o programma degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR.

Il **comma 7-bis**, inserito nel corso dell'esame al **Senato**, disciplina la **revoca del finanziamento** nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata

alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

I **commi 7-ter e 7-quater**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura (per i quali si rinvia alla relativa scheda di lettura).

Il **comma 7-quinquies**, inserito nel corso dell'esame al **Senato**, prevede la presentazione di una **relazione annuale** alle Camere **sulla ripartizione territoriale** dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il **comma 8** dispone che l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare, soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE, è **subordinata alla** previa autorizzazione della Commissione. Secondo quanto **introdotto** in prima lettura al **Senato**, le **amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano** in coerenza con il **principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali**.

L'**articolo 1-bis**, **introdotto presso il Senato**, prevede una serie di **obblighi di verifica** a carico degli enti eroganti contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale (**comma 1**); modifica la **scansione temporale dei contributi** erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019 (**comma 2**); stabilisce che le **risorse** messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti **eccedenti** rispetto ai contributi assegnati siano **finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021** (**comma 3**); **estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse** messe a disposizione dei comuni dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (**comma 4**).

L'**articolo 2** incrementa le risorse del **Fondo sviluppo e coesione (FSC)** relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di **15,5 miliardi** per le annualità **dal 2022 al 2031** (**comma 1**). Con una modifica approvata dal **Senato**, è specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad **accelerare la capacità di utilizzo** delle risorse e di realizzazione degli investimenti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**. I successivi **commi da 1-bis a 1-quater**, **introdotti** nel corso dell'esame al **Senato**, prevedono la destinazione di una quota parte delle **risorse** del FSC 2021-2027, come rifinanziato dal comma 1, pari a complessivi **700 milioni** di euro, ad **investimenti in determinati settori**, individuati espressamente dal comma 1-*bis*, con apposita delibera del CIPESS.

L'**articolo 3** apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle **agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese** di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (**Transizione 4.0**). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al Next Generation Eu in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

L'**articolo 4**, che presenta alcune **modifiche formali approvate nel corso dell'esame in Senato**, dispone interventi di finanziamento per l'**attraversamento ferroviario di Vicenza** e per la progettazione definitiva del **terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova**, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla **linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria**.

L'**articolo 5** provvede, in primo luogo, a determinare il **limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici** derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (**comma 1**). Reca quindi la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative **coperture finanziarie** (**comma 2**). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il **livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario** sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (**comma 3**). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le **occorrenti variazioni di bilancio** (**comma 4**).

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 19 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 7 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla **finalità unitaria** di definire il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per sostenere il rilancio dell'economia (cd. piano nazionale complementare PNC),

per quanto attiene al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 39 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 2 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura (delibera CIPESS); in 3 casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze; inoltre, l'attuazione di una disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Due disposizioni del provvedimento determinano **forme di intreccio** con altri due decreti-legge attualmente all'esame della Camera; in particolare:

- l'articolo 1, comma 6, prevede, per il PNC, l'applicazione delle misure previste per il PNRR solo "in quanto compatibili" mentre l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (C. 3161) prevede che le disposizioni in materia di PNRR siano comunque applicate anche al PNC;
- l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 1, comma 1065, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che risulta poi ulteriormente novellato dall'articolo 20, comma 2, del successivo decreto-legge n. 73 del 2021 (C. 3132)

Al riguardo, si ricorda che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni ha raccomandato al Governo di "evitare forme di "intreccio" tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l'ordinario iter di conversione" (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 cd. DL ristori).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11 si fa riferimento alle "fonti *green* rinnovabili", fattispecie per la quale potrebbe risultare opportuna un'apposita definizione legislativa; la medesima considerazione vale per l'allevamento con nutrizione ad erba (*grass fed*), di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera h);
- l'articolo 1, comma 7-*quinquies* non indica il soggetto tenuto a presentare alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1.